

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>25</u> del <u>23</u> 04.2015
--	---

OGGETTO: modifica schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.

L'anno duemilaquindici, il giorno 14, del mese di aprile, ore 13,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 LIMINA CARMELA MARIA	Assessore	X	
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore	X	
5 MONASTRA AGATINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: _____

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 25 del 03-04-2015


sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

OGGETTO: modifica schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.

PropONENTE



Redigente



PREMESSO che:

- con deliberazione di G. C. n. 06 del 25.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare uno schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per procedimenti giudiziari in cui è parte il Comune di Calatabiano, la quale è sottoscritta dal professionista incaricato e dal Sindaco, in ogni caso di conferimento di incarico fiduciario a legale per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari, e contiene le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;
- con deliberazione di G. C. n. 93 del 02.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in L. n. 27 del 24 marzo 2012 e del successivo Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20.07.2012, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia"; è stato adottato il nuovo schema di convenzione – tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli;

VISTO l'art. 6 "Compenso e Pagamenti" del predetto ultimo schema di convenzione – tipo, il quale stabilisce testualmente che:

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, disciplinante la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ultimo ha abolito le tariffe professionali.
2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di _____ euro, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalla tabella "A - avvocati" annessa al succitato decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione massima nella medesima prevista.
3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.
4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.
La diminuzione massima di cui al precedente comma 2 non è applicata in caso di controversia di rilevante complessità. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:
 - ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1);
 - non ricorre il caso di controversia di rilevante necessità (1).
5. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.
6. L'acconto è stabilito in complessivi € _____ e viene pagato a seguito di presentazione di memoria prodotta in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.
E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

7. *Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 c.c. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.*
8. *Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali.*
9. *Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.*
10. *In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.*
11. *L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata da....., con sede in via ,
agenzia di , via ,
n. , stipulata il , con scadenza al e
massimale di euro.*

VISTO il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10.03.2014, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", attuativo della riforma dell'ordinamento professionale;

RITENUTO, in conformità all'innovazione introdotta nel nostro ordinamento giuridico, dover rivedere l'art. 6 del vigente schema di convenzione, prevedendo il rimborso spese forfetario e determinando i diritti e l'onorario del professionista avuto riguardo ai nuovi parametri di cui al succitato D.M. n. 55/14;

Visti:

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.;
- la L. R. n. 23/98;
- la L. R. n. 30/00;
- le circolari dell'A.EE. LL. nn. 2/99, 2/01, 15/02;

SI PROPONE

1. di modificare l'art. 6 del vigente schema di convenzione, il cui testo è stato citato nella superiore premessa come segue:
 1. *Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), una somma per rimborso spese forfetarie, di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 11 e 27 del D.M. n. 55/14 in materia di rimborso spese per trasferta, ed i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati in misura non superiore ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, disciplinante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*
 2. *In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di _____ euro, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle "parametri forensi" annesse al succitato decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione massima del 50% e del 70% per la fase istruttoria.*

3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.
4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.
5. La diminuzione massima di cui al precedente comma 2 non è applicata in caso di controversia di rilevante complessità. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:
 - ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1);
 - non ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (2).
6. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.
7. L'acconto è stabilito in complessivi € _____ e viene pagato a seguito di presentazione di memoria prodotta in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.
8. E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.
9. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 c.c. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.
10. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa fattura come per legge valida ai fini fiscali.
11. Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.
12. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.
13. L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata da....., con sede in via di n. stipulata il con scadenza al e massimale di euro.


2. dare mandato al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 31/03/2015 -  **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)** 

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE DI
FIDUCIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO**

TRA: _____

L'anno duemila____, il giorno _____, del mese di _____, nei lo-
cali del Comune di Calatabiano,

TRA

Il _____, nato a _____
(____), il _____, il quale interviene in quest'atto, in qualità
di Sindaco ed in nome, conto ed interesse del Comune di Calatabiano,
C.F.00462070871, di seguito denominato "Comune";

E

L'avv. _____, nato a
_____, (____), il _____,
C.F. _____, con studio legale
in _____, via _____, n° _____, iscritto
all'Albo degli Avvocati, di seguito denominato "Professionista";

SI PREMETTE CHE:

→ con deliberazione di G.C. n° ____ del _____, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il nuovo schema - tipo di disciplinare, regolante i rapporti
tra questa Amministrazione ed il professionista;

→ con deliberazione di G.C. n° ____ del _____, esecutiva ai
sensi di legge, è stato conferito incarico legale al sopra individuato professioni-
sta, per rappresentare e difendere le ragioni di questo Ente nel giudizio tra:

_____;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Calatabiano nella controversia che lo vede contrapposto a _____, e, pertanto, attore/ricorrente - convenuto/resistente dinanzi al _____.
2. L'incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Comune. A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.
3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
4. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare comple-

ta ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.

1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3

(Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, nelle ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:

a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

b. dati giudiziari, cioè quei dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 4

(Domiciliatario)

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 5

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6

(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), una somma per rimborso spese forfetarie, di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 11 e 27 del D.M. n. 55/14 in materia di rimborso spese per trasferta, ed i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati in misura non superiore ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, disciplinante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di _____ euro, importo

che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle "parametri forensi" annesse al succitato decreto ministeriale, a cui viene applicata la diminuzione massima del 50% e del 70% per la fase istruttoria.

3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.

4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

5. La diminuzione massima di cui al precedente comma 2 non è applicata in caso di controversia di rilevante complessità. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concordano espressamente che:

- o ricorre il caso di controversia di rilevante complessità; (1)
- o non ricorre il caso di controversia di rilevante complessità. (1)

6. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.

L'acconto è stabilito in complessivi € _____ e viene pagato a seguito di presentazione di memoria prodotta in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.

E' possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali

la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

7. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 c.c. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

8. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa fattura come per legge valida ai fini fiscali.

9. Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

10. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza ed, in generale, agli adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi contrattuali;

e. i Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

f. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telex o posta elettronica.

Art. 8

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Art. 9

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 – 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. 10 facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

IL SINDACO

IL PROFESSIONISTA

((1)barrare la voce che interessa)

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
_____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 03.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Città Metropolitana di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 del 20.09.2016
--	---

OGGETTO: Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio - DIRETTIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.

L'anno duemilasedici, il giorno vech', del mese di settembre, ore 15,20 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	x	
2. MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	x	
3. DI BELLA MARIO	Assessore		x
4. MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore	x	
5. PONTURO VINCENZO MASSIMILIANO	Assessore	x	

Non sono intervenuti i Sigg.: Di Belle Mario.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.


(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 176 del 19/09/2016

OGGETTO: Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio - DIRETTIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.

PROPONENTE



Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto l'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Codice, tra gli altri, questa tipologia di servizi:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Visto, tuttavia, l'articolo 4 del nuovo Codice, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, che consente alla stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Visti la L. n. 247 del 31/12/2012 ed il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attuativo della riforma dell'ordinamento professionale";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: "Modifica schema di convenzione - tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il nuovo schema di convenzione - tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli";

Dato atto che il Comune di Calatabiano, sprovvisto di Avvocatura Comunale, al fine del rispetto dei principi sanciti dal succitato articolo 4 del richiamato decreto legislativo intende costituire un elenco, articolato in sezioni, di professionisti anche associati finalizzato all'affidamento di incarichi di patrocinio legale;

Visti

la L.R. n. 8 del 17.05.2016, art. 24;

lo Statuto Comunale, art. 26, co. 2, lett. i);

SI PROPONE

Di approvare le direttive in oggetto allegate in uno al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la competenza in materia di autorizzazione ad agire e resistere in giudizio è della Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 26, co. 2, lett. i) dello Statuto Comunale;

Di dare atto, altresì, che il rilascio della procura alla lite spetta, in via esclusiva, al Sindaco, quale organo di rappresentanza dell'Ente ai sensi della L.R. n. 7/1992;

Di disporre che, in ossequio ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza delle presenti direttive, il Responsabile dell'Area Amministrativa, a cui è demandato l'affidamento dell'incarico professionale, avvii il procedimento per la costituzione di apposito elenco del Comune di Calatabiano in cui saranno iscritti gli avvocati anche associati che manifesteranno interesse;

Di utilizzare, ai fini della regolamentazione dell'incarico, apposita convenzione, il cui schema ultimo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 03/04/2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 20/09/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Oggetto: "Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio – DIRETTIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI".

Ai sensi e per gli effetti di cui:


- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Calatabiano li, 20.09.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino





**Comune di Calatabiano
(Città Metropolitana di Catania)**

Autorizzazione ad agire ed a resistere in giudizio DIRETTIVE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti direttive, in applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, dettano indirizzi inerenti alle modalità ed ai criteri per il conferimento della rappresentanza legale del Comune da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti direttive gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 ai quali si applica integralmente il predetto decreto legislativo.

2 – Elenco degli Avvocati

1. Il Comune di Calatabiano istituisce l'Elenco degli Avvocati aperto ai professionisti esterni, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Legali.
2. In via di prima attuazione, l'Elenco è costituito sino al 31.12.2017. Successivamente a tale ultima data, esso sarà aggiornato annualmente.
3. L'Elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. – C. S./C.G.A.
 - Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE/LAVORISTICO/IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili e Speciali: Giudice di Pace – Tribunale – Tribunale Regionale Acque Pubbliche – Corte di Appello – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Cassazione Civile.
 - Sezione C – CONTENZIOSO PENALE
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace – Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale.
 - Sezione D – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie – Cassazione Civile.
4. L'inserimento nelle varie sezioni dell'Elenco avviene in ordine alfabetico, su richiesta del professionista o del legale rappresentante dello studio legale associato da presentarsi, a seguito di

Avviso pubblicato all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune. L'Avviso non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

5. L'inserimento nell'Elenco non fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo di affidamento di incarichi ai soggetti iscritti. La costituzione dell'Elenco non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di revocare l'Elenco in qualsiasi momento, dandone avviso all'Albo pretorio *on line* e sul proprio sito web istituzionale.
6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.
7. L'iscrizione all'Elenco, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dello stesso, ha luogo su domanda del professionista interessato in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.
8. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nelle Direttive per l'affidamento di incarichi legali diramate dall'Amministrazione Comunale di Calatabiano e nell'Avviso Pubblico.

3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'Elenco saranno inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 5 (cinque) anni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che non hanno subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente ed il *curriculum vitae* deve essere prodotto per ciascun componente.

4 – Modalità di inserimento nell'elenco

1. Ai fini dell'iscrizione, la richiesta del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio legale associato deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione; di eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove sussistente, e relativa data; di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - b) *curriculum vitae*, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/1993 e ss.mm.ii.;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'iscrizione all'Elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Legali.

5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

1. La decisione in ordine alla necessità di agire o resistere in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale.
2. Il rilascio della procura alla lite compete, in via esclusiva, al Sindaco.
3. L'affidamento dell'incarico legale per la rappresentanza in giudizio e difesa dell'Ente è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizi Legali.
4. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi:

- a. foro di competenza della causa da affidare;
 - b. capacità professionali in ragione dell'oggetto e del valore della causa risultanti dalle specializzazioni ed esperienze comprovate dal *curriculum*;
 - c. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - d. corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
 - e. caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo della convenienza del corrispettivo in rapporto alla qualità della prestazione e rispetto alle previsioni della convenzione-tipo;
 - f. rotazione.
5. L'incarico è disciplinato da convenzione, il cui schema-tipo è approvato dalla Giunta Comunale. Con la sua sottoscrizione l'incaricato dichiara, tra l'altro, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
 6. Con la medesima sottoscrizione, inoltre, il contraente si impegna ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenti e difenda la controparte ed a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.
 7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
 8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
 9. Qualora il giudizio, a seguito di sentenza, venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, ove abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Lo stesso professionista è comunque tenuto a fornire al Comune ogni utile documentazione e la propria valutazione in merito all'eventuale opportunità di procedere con gli ulteriori gradi di giudizio.

6 – Condizioni economiche

1. Il compenso professionale è determinato nella convenzione, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore medio di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle tabelle "parametri forensi" annesse al D.M. n. 55/2014, a cui viene applicata la diminuzione massima del 50% e del 70% per la fase istruttoria.
2. I compensi spettanti relativi a cause aventi per oggetto la violazione della medesima disposizione normativa, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ulteriormente ridotti in misura congrua valutata la fattispecie concreta.
3. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo il rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate dal domiciliatario.

7 – Registro degli incarichi conferiti

1. E' istituito un "Registro degli incarichi conferiti", la cui tenuta compete al Servizio Legale e Contenzioso.

8 – Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti/associazioni di professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 - promuovano azioni avverso l'Ente, in costanza di iscrizione nell'Elenco od incorrano in altre incompatibilità.
2. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

9 – Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblicati in “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti”.

10 - Non esclusività dell'Elenco

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione. Tale circostanza potrà ricorrere in casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

11 – Privacy

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale nell'interesse dell'ente ed è effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
dott. Intelisano Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO
dott. ing. Moschella Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Concetta Puglisi

La presente Deliberazione è trasmessa :
ai Capigruppo, con nota
n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11
della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e
che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) (X) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 20/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
